



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno VII - n. 2-2012  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

14



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno VII - n. 2-2012  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
  
G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Iván Ibán - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura

# *L'intervento periziale nelle cause di nullità matrimoniale*

CLAUDIO MARRAS

## 1. *La perizia nella dinamica processuale*

Quando il Legislatore canonico tratta della perizia<sup>1</sup>, intende porre l'attenzione su un momento della fase probatoria della causa in giudizio, la cui importanza non è possibile trascurare per il prezioso contributo che essa può rappresentare per il raggiungimento di quella inderogabile certezza morale richiesta al giudice per il pronunciamento di una sentenza giusta.

Infatti nel momento in cui l'intervento peritale è debitamente richiesto<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> Nel Codice di Diritto Canonico, come per altri istituti giuridici, non ritroviamo una definizione di "perizia", che possiamo piuttosto ricavare dallo studio della dottrina. BRUNO GIANESIN, *Perizia e capacità consensuale nel matrimonio canonico*, Libreria Editrice Gregoriana, Roma 1989, p. 41: «La perizia si può [...] definire come l'istituto che regola l'esperimento di indagini tramite persone dotate di speciali conoscenze tecniche: istituto costituito da un complesso di norme che rende possibile l'utilizzazione processuale di tali conoscenze»; EMILIO COLAGIOVANNI, *Il giudice e la valutazione delle prove*, in AA.VV., *I mezzi di prova nelle cause matrimoniali secondo la giurisprudenza rotale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1995, p. 12 definisce la perizia: «[...] una attività umana di ricerca, [...] per ottenere delle informazioni attraverso la metodologia scientifica, [...] attività svolta da persona particolarmente competente sia nella teoria che nella tecnica della ricerca stessa che deve essere finalizzata ai fatti rilevanti [...] ai fini del giudizio di certezza cui il giudice tende»; MANUEL JESUS ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Ediurcla, Roma 2006: «La prova periziale è la valutazione tecnica di un fatto operata con supporto scientifico (examen) da persone professionalmente competenti in materia, dette *periti*, che scrivono una relazione (votum) chiamata perizia. Il perito [...] giudica i fatti secondo i criteri dettati dalla scienza o arte in cui è esperto; rende testimonianza osservando e registrando tale giudizio nella perizia che deve offrire al giudice, indicando anche come è arrivato alle conclusioni che presenta».

<sup>2</sup> Can. 1574: *Peritorum opera utendum est quoties ex iuris vel iudicis praescripto eorum examen et votum, praeceptis artis vel scientiae innixum, requiruntur ad factum aliquod comprobandum vel ad veram alicuius rei naturam dignoscendam*. Il legislatore statuisce dunque il ricorso al perito, ogni qual volta ve ne fosse la necessità, o per disposizione del diritto stesso o per libera decisione del giudice.

*servatis de iure servandis*<sup>3</sup>, l'opera del perito aiuta il giudice a formare in lui la convinzione sulla sussistenza o meno di fatti rilevanti per il processo in ordine al *thema probandum*.

Nella parte III, Titolo I, del Libro IV, *De probationis*, ove sono contenute le norme da osservarsi nelle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio, opportunamente integrate con quanto è disposto dall'Istruzione *Dignitas Connubii* del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Articoli 203-213, la perizia è disposta obbligatoriamente dal Legislatore universale tra le prove utili per quelle cause che hanno per oggetto l'impotenza o il difetto del consenso matrimoniale per malattia mentale<sup>4</sup>.

È pur vero che oltre ai casi in cui l'intervento del perito è statuito obbligatoriamente, possono presentarsene degli altri per i quali la valutazione cir-

---

<sup>3</sup> «La nomina del perito viene fatta con decreto dal giudice, su istanza o meno delle parti, e comunque mai senza averle prima sentite, come anche il difensore del vincolo e il promotore di giustizia, se intervengono. Se la decisione di ordinare una perizia può essere presa dal Giudice Istruttore, la nomina del perito spetta al Presidente nel Tribunale collegiale (al Ponente nella Rota Romana), o al Giudice unico. È infatti un atto processuale di grande rilevanza. La norma prevede che il giudice possa assumere anche perizie extragiudiziali, le quali se basate su incontestabili dati scientifici e tecnici, possono concorrere alla chiarezza dei fatti, attraverso il lavoro di peso e comparazione dei vari pareri fra loro (giudiziali e extragiudiziali) e con gli altri indizi. [...] non si prescrive un giuramento per i periti, ma essi vi sono comunque tenuti, secondo la norma e la formula del can. 1454» (PIO VITO PINTO, *I Processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Lib. VII*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1993, pp. 335-337).

<sup>4</sup> Can. 1680: *In causis de impotentia vel consensus defectu propter mentis morbus iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiuntis inutilis evidenter appareat; in ceteris causis servetur praescriptum can 1574.*

«[...] basta una rapida scorsa alla prassi della giurisprudenza rotale per rendersi conto di quanto sia considerato importante l'intervento dei periti nelle cause di nullità matrimoniale, non solo *ex capite amentiae*, ma anche tutte le volte che si tratti di disturbi della personalità, di immaturità, di difetto di libertà interna. L'approfondimento delle scienze psichiatriche e psicologiche stimola i giudici ad una maggiore sensibilità e fa comprendere come sia necessario o molto utile l'intervento del perito per poter leggere e interpretare seriamente gli atteggiamenti di una persona». Precisa ulteriormente e in modo esaustivo l'Autore che «Fatti che possono sembrare irrilevanti al profano, possono rendere palesi all'esperto sintomi che richiamano quadri clinici o turbe che sono rilevanti ai fini di un giudizio sullo stato mentale di una persona» (BRUNO GIANESIN, *Perizia e capacità consensuale nel matrimonio canonico*, Libreria Editrice Gregoriana, Padova, 1989, p. 76). Palombi ribadisce che la giurisprudenza riconosce all'intervento peritale un indubbio valore, esprimendosi «[...] in modo pressoché uniforme nel valorizzare il contributo arrecato, sul piano probatorio, dalla consulenza tecnica.[...] Ed invero non sono mancate pronunce giurisprudenziali in cui si è sostenuto come l'ipotesi di perizia "evidenter inutilis" (in base alla previsione normativa ex can. 1680) sia da relegarsi ad ipotesi marginali se non proprio eccezionali: l'opera dei periti – si legge in una coram Doram del 13 maggio 1993 – è richiesta "paene semper", al punto da poter esser omessa nella sola ipotesi (ognuno può ben immaginare quanto rara) in cui il giudice sia nel contempo anche medico psichiatra o psicologo clinico» (ROBERTO PALOMBI, *La prova del difetto di uso di ragione e del difetto di discrezione di giudizio*, in AA.VV., *La prova della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, pp. 133-134).

ca l'utilità della perizia è lasciata alla discrezionalità del giudice nel momento in cui è chiamato a pronunciarsi in ambiti che esulano dalla sua specifica preparazione<sup>5</sup>.

La collocazione sistematica dell'intervento periziale nel Codice di Diritto Canonico, ripresa dall'Istruzione *Dignitas Connubii*, non lascia margine di dubbio nel prendere atto che la perizia è prevista dal legislatore universale come uno degli elementi di prova utili al pronunciamento della sentenza, quindi importante momento della fase probatoria, dalla quale certi vorrebbero trarla fuori<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> «[...] Negli altri processi contenziosi, o nelle cause di nullità matrimoniale per motivi diversi a quelli indicati al c. 1680, il perito non è necessario a norma di legge. Malgrado ciò, il c. 1574 (D.C. art. 203 § 2) stabilisce di ricorrere ai periti ogni qual volta sia necessario scoprire un fatto o un determinare la natura di una cosa con l'aiuto di un esperto di un esperto in materie che esulano dalla competenza del giudice» (MANUEL JESUS ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 470). Pensiamo per esempio ad una controversia che ha per oggetto l'autenticità di un documento, ovvero se lo stesso sia stato scritto da quella determinata persona o da altra; in questo caso il giudice potrebbe nominare un perito calligrafico per un accertamento più sicuro; il perito che verrebbe nominato *ex officio* risulterebbe essere volontario; allo stesso modo spiega Slowinski che: «[...] nel corso di un giudizio canonico, il giudice può necessitare di un apporto molto diversificato da parte di esperti: potrebbe ad esempio occorergli una perizia grafologica, volta a garantire l'attribuzione e/o la datazione di un documento. Potrebbe occorergli una perizia ginecologica o andrologica, in una causa di nullità matrimoniale ove il capo dedotto sia quello dell'impotenza copulativa, oppure in un procedimento amministrativo, volto ad impetrare dal Sommo Pontefice la grazia della dispensa dall'indissolubilità del vincolo matrimoniale per in consumazione» (JAN SLOWINSKI, *Perizia psichica nel processo matrimoniale canonico con particolare riferimento ai disturbi dell'orientamento sessuale*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2009, p. 249).

<sup>6</sup> CRISTIANO BARBIERI, ALESSANDRA LUZZAGO, *Perizia psichiatrica: generalità*, in CRISTIANO BARBIERI, ALESSANDRA LUZZAGO, LUCIANO MUSSELLI, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, p. 213: «Sull'argomento si rivengono due impostazioni dottrinarie differenti. Secondo la prima, il perito, sul piano formale, viene inquadrato alla stregua di un ausiliare o di un consigliere del giudice; la perizia assume il significato di una consulenza tecnica estranea al campo probatorio, perdendo la natura di "prova" ed assumendo invece il carattere di "mezzo istruttorio"; essa diventa così un frammento della decisione" o un "elemento che la tecnica appresta per avviare la decisione. Contro la predetta impostazione si è posto, in conformità alla tradizione antecedente del Codice Pio – Benedettino, il criterio sistematico di natura codicistica, secondo il quale le norme "De Peritis" sono inserite sotto il titolo "De Probationibus", sia nel processo contenzioso ordinario [...] che nel processo di nullità matrimoniale [...], regolandosi così sia i mezzi di prova, sia i mezzi o procedimenti istruttori, sia i risultati di tali procedimenti. Tale impianto giuridico [...] discende dal principio inquisitorio operante tanto nel processo penale canonico, quanto nelle cause di nullità matrimoniale, principio in base al quale "la prova peritale può essere disposta dal giudice per l'acquisizione e la ricostruzione dei fatti e delle circostanze che per sé dovrebbero essere dimostrate dalle parti processuali"; in tale prospettiva, "la perizia è un mezzo o una fonte di prova in senso originale e tecnico e non solo un mezzo o un procedimento istruttorio. Pertanto, la maggior parte della dottrina considera attualmente la perizia, a tutti gli effetti, un mezzo probatorio e la funzione probatoria in ambito canonistico rappresenta attualmente una realtà. [...] La dottrina [...] qualificando la perizia un mezzo probatorio, volto all'accertamento di un fatto o della natura del medesimo, sottolinea che tale prova deve sempre essere valutata dal giudice, unitamente a tutti gli altri fattori inerenti la singola causa, per cui non può essere recepita o

Non pare essere questa, tuttavia, la posizione di certa autorevole dottrina, come lo stesso Stankiewicz afferma:

«[...] come sostiene la dottrina prevalente, la prestazione del perito rimane soltanto un mezzo di prova, ossia la fonte da cui il giudice desume i motivi o le ragioni per la formazione del suo convincimento. Non è mai ordinata al di fuori del campo probatorio, come nel processo civile. L'uso dell'opera dei periti, secondo la normativa vigente, avviene infatti per comprovare qualche fatto o per conoscere la vera natura di una certa situazione»<sup>7</sup>.

Con il Wernz possiamo semmai indicare la perizia come una «[...] *probatio specialis ab aliis distincta atque specialibus normis sibiecta*»<sup>8</sup>, che unitamente alle altre prove, raccolte per l'accertamento di un determinato fatto, contribuisce al raggiungimento di quella verità che al giudice è sconosciuta<sup>9</sup>.

## 2. Le qualità del perito

Del perito si può subito affermare che egli è una persona dotata di particolare competenza per provare un determinato fatto o riconoscere l'autentica natura delle cose che richiedono una preparazione specifica, che esula da quella propriamente giuridica, in una determinata arte o scienza; preparazione che diviene, in taluni casi, indispensabile per la risoluzione di una

---

scartata in modo automatico ed acritico»; ANGELO AMATI, *L'im maturità psico - affettiva e matrimonio canonico (can. 1095, 2-3 CIC)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009, p. 168: «Nel processo matrimoniale canonico alcuni tenderebbero a concepire la figura del perito a somiglianza del ruolo che riveste nel processo civile (consulente tecnico), in modo che la perizia rimanga fuori dal campo probatorio».

<sup>7</sup> ANTONI STANKIEWICZ, *I doveri del giudice nel processo matrimoniale canonico*, in Apollinaris (1987), p. 224.

<sup>8</sup> FRANZ XAVER WERNZ, *Ius canonicum*, Vol. VI, *De Processibus*, Universitatis Gregoriana, Roma, 1949, p. 448.

<sup>9</sup> Slowinski spiega che la perizia «[...] partecipa delle finalità della prova canonica. Il fine della prova non è solo dimostrare al giudice, che i fatti della causa si sono svolti in un certo modo, ma l'accertamento dei fatti che sottostanno alla richiesta. Questo accertamento e la verifica dei fatti permettono di stabilire una verità reale e oggettiva sulla questione controversa. In questo senso la perizia si mette sullo stesso piano di altri mezzi di prova [...] La perizia, però, acquisisce un rilievo del tutto particolare e si qualifica sempre come "probatio specialis" che ben difficilmente si può confondere con altri strumenti probatori» (JAN SLOWINSKI, *Perizia psichica nel processo matrimoniale canonico con particolare riferimento ai disturbi dell'orientamento sessuale*, cit., pp. 255-256).

causa per la quale si sta procedendo giudizialmente<sup>10</sup>.

La *Dignitas Connubii*, trattando dei requisiti richiesti al perito, sottolinea anch'essa, la necessità che egli possieda un'abilitazione professionale che possa essere riconosciuta ben qualificata nella sua specifica materia:

«Ad periti munus deligantur qui non tantum idoneitatis testimonium obtinuerunt, sed etiam scientia et artis experientia sint insignes, religionis honestasque laude commendati»<sup>11</sup>.

Tuttavia nel medesimo contesto, l'Istruzione non manca di precisare che a quello stesso perito, oltre a dovergli essere riconosciuta una indubbia onestà e religiosità; nelle cause di dichiarazione di nullità del vincolo coniugale in capo ai motivi previsti al can.1680 è altresì opportuno che egli aderisca con convinzione ai principi dell'antropologia cristiana<sup>12</sup>, e infatti:

---

<sup>10</sup> È esaustiva la definizione fornita da Amati, quando afferma che il perito «È una persona particolarmente qualificata per la sua professionale conoscenza antropologica (scienza psicologica e psichiatrica), chiamato dal giudice a collaborare, attraverso la sua indagine e il suo accertamento scientifico circa la presenza, la natura, il grado e l'incidenza di una perturbazione psichica o immaturità sul consenso matrimoniale, perché il giudice, tenendo conto della globalità degli atti istruttori, possa trarne un giudizio complessivo, applicando alcuni criteri morali e di proporzione. [...] Il suo apporto professionale [...] è essenziale per la natura dell'oggetto trattato [...]» (ANGELO AMATI, *L'immaturità psico-affettiva e matrimonio canonico (can. 1095, 2-3 CIC)*, cit., p. 167; CRISTIANO BARBIERI, ALESSANDRA LUZZAGO, *Perizia psichiatrica: generalità*, in CRISTIANO BARBIERI, ALESSANDRA LUZZAGO, LUCIANO MUSSELLI, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, cit., p. 217: «La qualifica giuridica della perizia come mezzo probatorio implica l'oggettiva necessità di una particolare preparazione ed affidabilità da parte di chi la redige, dal momento che proprio le sue capacità personali e professionali consentono al perito, per mezzo del proprio operato, di riuscire a "provare" la natura del fatto».

<sup>11</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Istruzione Dignitas Connubii, da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio*, 25 gennaio 2005, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano. 2005, art. 205 § 1.

<sup>12</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, in AAS 80 (1988), p.1181: «L'antropologia cristiana, arricchita con l'apporto delle scoperte fatte anche di recente nel campo psicologico e psichiatrico, considera la persona umana in tutte le sue dimensioni: la terrena e l'eterna, la naturale e la trascendente. Secondo tale visione integrale, l'uomo storicamente esistente appare interiormente ferito dal peccato ed insieme redento dal sacrificio di Cristo. L'uomo dunque porta in sé il germe della vita eterna e la vocazione a far propri i valori trascendentali; egli, però, resta interiormente vulnerabile e drammaticamente esposto al rischio di fallire la propria vocazione, a causa di resistenze e difficoltà che egli incontra nel suo cammino esistenziale sia a livello conscio, ove è chiamata in causa la responsabilità morale, sia a livello subconscio, e ciò sia nella vita psichica ordinaria, che in quella segnata da lievi e moderate psicopatologie, che non influiscono sostanzialmente sulla libertà della persona di tendere agli ideali trascendenti, responsabilmente scelti. [...] Quindi, mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista, che si ispira alla suddetta visione integrale della persona, il concetto di normalità, e cioè della normale condizione umana in questo mondo, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica, con la conseguente chiamata a camminare secondo lo Spirito anche fra le tribolazioni e a costo di rinunce e sacrifici. In assenza di una simile visione integrale dell'essere umano, sul

«Ut opera periti in causis propter incapacitates, de quibus in can. 1095, utilis reapse evadat, maxime curandum est ut periti seligantur qui principiis anthropologiae christianae adhaereant».<sup>13</sup>

La raccomandazione che il perito, se chiamato a dare il suo qualificato contributo *in causis de impotentia vel de consensus defectu propter mentis morbum*<sup>14</sup>, non solo conosca, ma altresì abbia in ossequio l'antropologia cristiana, è pacificamente condivisa da giurisprudenza e dottrina, anche non recente<sup>15</sup>, concordi nell'accogliere gli insegnamenti impartiti dai Sommi

---

piano teorico la normalità diviene facilmente un mito e, sul piano pratico, si finisce per negare alla maggioranza delle persone la possibilità di prestare un valido consenso».

<sup>13</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Istruzione Dignitas Connubii, da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio*, cit., art. 205 § 2: «Relativamente alla competenza peritale [...] è stato sottolineato che l'apporto dei periti psicologi e psichiatri può essere, in alcune cause matrimoniali, di decisivo valore, per cui sarebbe opportuno tener conto sì della loro preparazione scientifica, ma anche della loro vita morale e degli indirizzi dell'indagine psicologica da loro adottata, talché una perizia ginecologica o calligrafica può ben essere affidata ad un perito che, ad esempio, non creda nella Chiesa e nella sua Dottrina, purché sia onesto; non così una perizia di carattere psicologico, nello stendere la quale vale assai, oltre la preparazione scientifica e tecnica del perito, la sua dirittura morale» (CRISTIANO BARBIERI, ALESSANDRA LUZZAGO, *Perizia psichiatrica: generalità*, in CRISTIANO BARBIERI, ALESSANDRA LUZZAGO, LUCIANO MUSSELLI, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, cit., p. 217).

<sup>14</sup> Precisa il medico analista Fornari che la l'espressione che ritroviamo al can. 1680 di "*mentis morbus*" «[...] è usato in modo quanto mai lato, certo molto di più di quanto non lo sia nell'ambito penale o civile. Accanto alle psicosi, organiche o endogene, si riconosce e si ammette significato di malattia anche alle nevrosi, ai disturbi del carattere, all'imaturità psico-affettiva e psico-sessuale e, in genere, alle anomalie psichiche: tutte condizioni anche di natura psicologica, che possono compromettere la capacità o l'adeguatezza di uno o di entrambi i contraenti a dare un valido consenso al matrimonio. [...] indistintamente si parla di malattia o anomalia psichica che però devono essere tali da impedire od ostacolare gravemente, chiaramente, consistentemente un congruo atto di comprensione e/o volizione. Il discorso vale sia che si tratti di un quadro di stato, o comunque stabile e duraturo nel tempo, che di un quadro transeunte» (UGO FORNARI, *Psicopatologia e psichiatria forense*, UTET, Torino, 1989, p. 484).

<sup>15</sup> Gianesin precisa che circa questa delicata tematica è possibile rinvenire anche da passata giurisprudenza indicazioni che confermerebbero in maniera inequivocabile uno stile di pensiero molto vicino agli attuali insegnamenti dei Sommi Pontefici. A sostegno di quanto affermato, l'Autore riporta certi significativi stralci di alcune sentenze: «[...] nel 1909 in una *coram Prior* si affermava che sia l'onestà che la dottrina del perito non devono essere sospette e si aggiungeva che soprattutto nei nostri tempi occorre procedere con la massima cautela nell'incaricare i periti, poiché fra gli studiosi di medicina, non mancano coloro, anche di grande fama, che oltrepassando i limiti della loro scienza, nel trattare di malattie psichiche riducono fortemente, a volte fino ad annullarli, i poteri delle facoltà spirituali dell'uomo. [...] In una *coram Felici* del 16.10.1956 [...] si sottolineava l'importanza delle conclusioni degli psichiatri soprattutto se possiedono sani principi e senso cattolico, sino al punto che il giudice non può respingerle a meno che vi siano gravi ragioni contrarie. In una *coram Fedecicchi* dell'11.12.1945, si chiedeva [...] che le manifestazioni esterne e le cartelle cliniche che dichiarino anomalie gravi, siano valutate da periti molto versati in psichiatria i quali per formare il loro giudizio sulla natura e sulle qualità specifiche della malattia e del suo influsso sulla libertà

Pontefici, come anche da Papa Benedetto XVI, in occasione dell'Allocuzione alla Rota Romana del gennaio 2009<sup>16</sup>.

In quell'occasione il Santo Padre pur riconoscendo la molteplicità degli argomenti che avrebbero potuto costituire ragione di intrattenimento e arricchimento giuridico nel consueto incontro con i Giudici, gli Officiali e i Collaboratori del Tribunale della Rota Romana, orienta la sua attenzione e quella degli astanti su due famose allocuzioni del suo predecessore Papa Giovanni Paolo II<sup>17</sup> e su come queste siano state recepite all'interno dell'operato dei tribunali ecclesiastici.

Si avverte fin da subito che la preoccupazione del Papa è quella di proteggere la comunità ecclesiale dallo scandalo di vedere sfaldarsi il valore del matrimonio cristiano; questo alla luce dell'esagerato numero di richieste di dichiarazioni di nullità di matrimoni, in verità falliti piuttosto che giuridicamente nulli, adducendo il pretesto di una qualche immaturità o debolezza psichica al momento della manifestazione del consenso da parte di uno dei contraenti<sup>18</sup>.

Secondo il Santo Padre, una tale situazione deve richiamare gli operatori dei tribunali a una maggiore profondità del loro operato, che è poi quella stessa profondità richiesta dal ministero di verità e di carità che contraddistingue il Tribunale della Rota Romana.

È in questo contesto, ricco di motivi per una riflessione giuridica, che il Santo Padre mette in guardia da certe correnti antropologiche, che qualora venissero accolte dai periti, nominati dai giudici, non consentirebbero una attendibile collaborazione con l'organo giudicante, e infatti:

«[...] alcune correnti antropologiche umanistiche, orientate all'autorealizzazione e all'autotrascendenza egocentrica, idealizzano talmente la persona umana e il matrimonio che finiscono per negare la capacità psichica di tante persone, fondandola su elementi che non corrispondono alle esigenze essen-

---

si fondino su principi sani di psicologia e di etica cristiana» (BRUNO GIANESIN, *Perizia e capacità consensuale nel matrimonio canonico*, cit., pp. 80-81).

<sup>16</sup> BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2009, in AAS 101 (2009), pp. 124-128.

<sup>17</sup> Il riferimento è a quelle Allocuzioni tenute alla Rota Romana da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, in AAS 79 (1987), pp. 1453-1459, e nel 1988, in AAS 80 (1988), pp. 1178-1185.

<sup>18</sup> Afferma Bianchi che: «Addirittura, in certe nazioni, il motivo di nullità matrimoniale per incapacità psichica è divenuto quasi l'esclusivo parametro per la valutazione della validità di un matrimonio, producendo in pratica la quasi scomparsa della considerazione di ogni altro possibile motivo di nullità matrimoniale» (PAOLO BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo? Guida ai motivi di nullità matrimoniale per pastori, consulenti e fedeli*, Ancora, Milano 1998, p. 180).

ziali del vincolo coniugale»<sup>19</sup>.

La preoccupazione di Benedetto XVI, come già detto, si ricollega a quella emersa in due note allocuzioni del suo predecessore Giovanni Paolo II, pronunciate dinanzi agli ufficiali della Rota Romana nel febbraio del 1987 e quella immediatamente successiva del gennaio 1988.

Sono queste due importanti allocuzioni che segnano l'inizio di un dialogo interdisciplinare tra diritto canonico e scienza<sup>20</sup>, ove è ancora una volta palese da parte della Chiesa l'ardore e la fermezza nel difendere e soprattutto promuovere la santità dell'unione coniugale e la sua inattaccabile indissolubilità<sup>21</sup>.

Giovanni Paolo II, dopo aver apertamente riconosciuto, insieme ad autorevole dottrina, i progressi fatti dalle scienze psichiatriche e psicologiche<sup>22</sup>,

---

<sup>19</sup> BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 2009, cit., p. 127. Nel corso del suo discorso alla Rota Romana, riferendosi agli interventi di Papa Giovanni Paolo II, Benedetto XVI sente l'urgenza di rimarcare «[...] ancora alcune distinzioni che tracciano la linea di demarcazione innanzitutto tra “una maturità psichica che sarebbe il punto d'arrivo dello sviluppo umano” e “la maturità canonica che è invece il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio”; in secondo luogo, tra incapacità e difficoltà, in quanto “solo l'incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio”; in terzo luogo, tra la dimensione canonistica della normalità, che ispirandosi alla visione integrale della persona umana, “comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica” e la dimensione clinica che esclude dal concetto di essa ogni limitazione di maturità e “ogni forma di psicopatologia”; infine tra la “capacità minima sufficiente per un valido consenso” e la capacità idealizzata “di una piena maturità in ordine ad una vita coniugale felice”».

<sup>20</sup> GABRIELE FATTORI, *Scienze della psiche e matrimonio canonico. Le norme delle allocuzioni pontificie alla Rota Romana (1939 – 2009)*, Cantagalli, Siena, 2009, pp. 206-207: «[...] mentre negli anni 40 [...] non erano stati ancora superati definitivamente i pregiudizi, le paure e le diffidenze che avevano rallentato l'evoluzione del rapporto tra diritto e scienza, è solo con le allocuzioni del 1987 e del 1988 che può cominciare a parlarsi di un vero dialogo interdisciplinare tra diritto canonico e scienze umano-psicologiche. In effetti, la presa di coscienza e soprattutto la messa in chiaro dei limiti delle scienze ausiliarie da parte del mondo giuridico-canonistico favorisce uno scambio autentico tra questi saperi, più critico e consapevole. Naturalmente [...] le allocuzioni pontificie alla Rota rappresentano sia il punto di arrivo di un processo che la giurisprudenza rotale aveva già portato a maturazione, sia il punto di partenza per una fase nuova. In particolare quelle del 1987 e del 1988 intervengono a fornire le esplicitazioni di diritto divino naturale in materia matrimoniale che l'allocuzione del 1984 aveva già indicato come una improrogabile necessità non soltanto per l'antropologia cristiana, ma anche per il diritto e per il matrimonio canonico. [...] Con le allocuzioni del 1987 e del 1988, quindi, Giovanni Paolo II riformula il rapporto giudice – perito tenendo conto dei principali e più comuni errori antropologici delle scienze psicologiche e pone le basi per una vera interdisciplinarietà».

<sup>21</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1984, in AAS 76 (1984), p. 648: «È a tutti noto con quanto ardore e tenacia la Chiesa sostenga, difenda e promuova la santità, la dignità e la indissolubilità del matrimonio, sovente minacciate e corrose da culture e da leggi che sembrano aver perso l'ancoraggio a quei valori trascendenti, profondamente radicati nella natura umana, che formano il tessuto fondamentale della istituzione matrimoniale».

<sup>22</sup> Commentando il canone 1574, lo stesso Pinto afferma che «Il progresso delle scienze e la generica

convenendo circa l'aiuto che queste arti possono offrire, in modo lodevole, a fare chiarezza sui processi psichici della persona, senza mezzi termini evidenzia, tuttavia, il pericolo sempre incombente di certe correnti antropologiche affatto conciliabili nelle loro asserzioni in ambito del matrimonio canonico con l'antropologia cristiana<sup>23</sup>, rendendo non facile e in taluni casi improponibile il dialogo che dovrebbe instaurarsi tra il perito, psichiatra o psicologo che sia, e il giudice.

Secondo Giovanni Paolo II:

«La visione del matrimonio secondo certe correnti psicologiche è tale da ridurre il significato dell'unione coniugale a semplice mezzo di gratificazione o di aiuto – realizzazione o di decompressione psicologica. Di conseguenza, per i periti che si ispirano a dette correnti, ogni ostacolo che richieda sforzo, impegno o rinuncia e, ancor di più, ogni fallimento di fatto dell'unione coniugale diventa facilmente la conferma della impossibilità dei presunti coniugi ad intendere rettamente e a realizzare il loro matrimonio»<sup>24</sup>.

---

tecnificazione della cultura umana, hanno fatto crescere l'importanza e l'uso di questo mezzo di prova, poiché è evidente che si deve apprezzare molto l'argomentazione fondata sullo studio serio e profondo delle leggi della natura, del rigore delle deduzioni scientifiche, e della conoscenza delle radici dell'essere e del comportamento dell'uomo» (PIO VITO PINTO, *I Processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Lib. VII*, cit., p. 909).

<sup>23</sup> «Ben conosciamo i grandi progressi fatti dalla psichiatria e psicologia contemporanea. Va apprezzato quanto queste scienze moderne hanno fatto e fanno per chiarire i processi psichici della persona, sia consci che inconsci, nonché l'aiuto che danno, mediante farmacoterapia e psicoterapia, a molte persone in difficoltà. Le grandi ricerche compiute e la notevole dedizione di tanti psicologi e psichiatri sono certamente lodevoli. Non si può però non riconoscere che le scoperte e le acquisizioni nel campo puramente psichico e psichiatrico non sono in grado di offrire una visione veramente integrale della persona, risolvendo da sole le questioni fondamentali concernenti il significato della vita e la vocazione umana. Certe correnti della psicologia contemporanea [...] oltrepassando la propria specifica competenza, si spingono in tale territorio e in esso si muovono sotto la spinta di presupposti antropologici non conciliabili con l'antropologia cristiana. Di qui le difficoltà e gli ostacoli nel dialogo fra le scienze psicologiche e quelle metafisiche nonché etiche». Precisa ulteriormente Giovanni Paolo II che «Tale pericolo non soltanto ipotetico se consideriamo che la visione antropologica, da cui muovono numerose correnti nel campo delle scienze psicologiche del tempo moderno, è decisamente, nel suo insieme, inconciliabile con gli elementi essenziali dell'antropologia cristiana, perché chiusa ai valori e significati che trascendono il dato immanente e che permettono all'uomo di orientarsi verso l'amore di Dio e del prossimo come sua ultima vocazione. Tale chiusura è inconciliabile con quella visione cristiana che considera l'uomo un essere "creato ad immagine di Dio, capace di conoscere e di amare il proprio Creatore" e nello stesso tempo diviso in se stesso. Le ricordate correnti psicologiche invece partono o dall'idea pessimistica, secondo cui l'uomo non potrebbe concepire altra ispirazione che quella imposta dai suoi impulsi o dai condizionamenti sociali o, per l'opposto, dall'idea esageratamente ottimistica secondo la quale l'uomo avrebbe in sé, e potrebbe raggiungere da solo, la sua realizzazione» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 05 febbraio 1987, in AAS 79 (1987), pp. 1453-1459; pp. 1454-1455).

<sup>24</sup> *Ibidem*, p. 1455. Spiega molto bene il Ghizzoni al riguardo che in un contesto di questo tipo:

È perciò preciso dovere del giudice, dopo aver pacificamente riconosciuto il progresso delle scienze psicologiche e psichiatriche, non lasciarsi trasportare da una fiducia incondizionata nella relazione peritale, tanto da accoglierla in modo acritico ai fini del pronunciamento della decisione finale.

Pare anche quanto mai opportuno che lo stesso giudice non si lasci “trasportare” sentimentalmente da certe storie che farebbero supporre l'esistenza di una incapacità al consenso matrimoniale, mentre in verità si tratta di mera difficoltà<sup>25</sup>, infatti:

---

«[...] il perito parla di un matrimonio invalido, ma si trova spesso di fronte solo ad un matrimonio infelice, per ragioni morali o psicologiche che potrebbero essere accettate e superate con l'aiuto della grazia e con la consulenza di un esperto. Per il giudice, le difficoltà a realizzare il matrimonio non sono necessariamente segno di invalidità; un matrimonio non riuscito non necessariamente è un matrimonio nullo» (LORENZO GHIZZONI, *Il matrimonio tra psicologia e diritto canonico*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, 2, 1988, p. 120).

<sup>25</sup> Un esaustivo esempio è riportato da Paolo Bianchi. L'Autore narra la storia di Valerio, ragazzo che ebbe una vita non facile a assai sfortunata fin dal suo passaggio dall'infanzia all'adolescenza. I genitori di Valerio morirono a poca distanza l'uno dall'altro, lasciando Valerio insieme a un fratello più piccolo. Valerio da prima fu internato in un istituto, poi venne accolto da uno zio materno, coniugato e con famiglia. Il giovane si trovava bene all'interno di questo nuovo nucleo familiare ed ebbe la fortuna di essere ricambiato con sentimenti di affetto. Con l'aiuto di alcuni amici sacerdoti, Valerio riuscì a conseguire il diploma e a trovare presto un posto di lavoro, ove si distinse per il suo buon rendimento. Frequentando l'ambiente parrocchiale conobbe Miriam, con la quale iniziò una affettuosa frequentazione, che durò quattro anni, giungendo finalmente alla celebrazione delle nozze. Il rapporto coniugale durò circa sei anni con alternanza di momenti buoni e di difficoltà. Fu a causa di queste difficoltà che i due giunsero alla decisione di separarsi. Valerio, dopo la separazione, iniziò una convivenza con un'altra donna, per questa ragione decise di chiedere che il suo matrimonio venisse dichiarato nullo, adducendo una sua immaturità dovuta alla triste esperienza familiare e conseguentemente al fatto di essere giunto alla decisione di sposarsi in una situazione di conflitti interiori e incertezze. Il tutto era avvalorato da una relazione peritale pregiudiziale. In corso di processo, tuttavia, molte affermazioni di Valerio non trovarono conferma adeguata, né si riuscì a stabilire che Valerio fosse giunto al suo matrimonio carente di una valutazione critica circa gli obblighi coniugali. Anzi dagli interrogatori emerse, per stessa ammissione di Valerio, che in corso di matrimonio egli fu posto davanti alla possibilità di una relazione extraconiugale, che rifiutò dimostrando chiaramente il rispetto degli impegni presi con la moglie Miriam. Emerse invece che il fallimento del matrimonio era da imputarsi ad un comportamento di Valerio non condiviso da Miriam, come per esempio quello di seguirlo in tutte le trasferte della sua squadra di calcio preferita. La perizia pregiudiziale iniziava a perdere di spessore. Furono disposte altre due perizie, questa volta d'ufficio, entrambe sugli atti e sulla stessa persona di Valerio. Emersero lievi tratti nevrotici del suo carattere. Tuttavia nel rispetto dell'antropologia cristiana, le perizie disposte dal giudice sebbene mettersero in risalto alcuni tratti della personalità di Valerio non facili, le stesse precisavano che non si evinceva qualcosa di più serio che avesse intaccato la sua intelligenza e la sua volontà: né nel determinarsi al matrimonio, né nel portare a compimento l'oggetto della sua determinazione. È vero che non possono essere trascurate le sue esperienze di un passato assai triste, che certamente avevano lasciato in Valerio delle tracce incisive, ma non al punto di privarlo della sua capacità di valutare le proprie scelte e di onorare gli impegni assunti. L'Autore conclude affermando che: «L'esempio vuole rendere avvertito il consulente dal lasciarsi suggestionare da casi particolarmente dolorosi (quali quelli relativi alla infanzia di Valerio) e dagli stereotipi che spesso ne conseguono (l'orfano che resta immaturo; il figlio unico che non sa rendersi autonomo dai genitori; il ragazzo che

«Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio. Il fallimento dell'unione coniugale, peraltro, non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti, i quali possono aver trascurato, o usato male, i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro disposizione, oppure non aver accettato i limiti inevitabili ed i pesi della vita coniugale, sia per i blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie che non intaccano la sostanziale libertà umana, sia, infine, per deficienze di ordine morale»<sup>26</sup>

Intendendo così la figura del perito, sarà più facile non incorrere in quel pericolo sempre incombente che un qualsiasi disturbo mentale possa costituire un valido argomento per sostenere l'effettiva esistenza di un capo giuridico di nullità del consenso matrimoniale<sup>27</sup>.

Pensiamo per esempio a Tizia che contrae matrimonio affetta dal disturbo dell'anoressia, con i conseguenti sintomi che la caratterizzano, non tutti clinicamente gravi<sup>28</sup>. Se nel caso di un processo di dichiarazione di nullità matrimoniale, il perito nominato dal giudice fosse ignaro dei presupposti dell'antropologia cristiana, non meraviglierebbe se egli, nel suo intervento

---

è stato in collegio che resta un ribelle per tutta la vita), ma di cercare invece di valutare l'andamento effettivo dei fatti, chiedendo in merito ad essi qualche iniziale esemplificazione o riscontro. La stessa cautela si dovrà utilizzare di fronte a pareri psicologici costruiti su racconti unilaterali, ovvero poco chiari nelle loro prospettazioni cliniche e, eventualmente, medicolegali» (PAOLO BIANCHI, *Quando il matrimonio è nullo?*, cit., pp. 208-210).

<sup>26</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 05 febbraio 1987, in AAS 79 (1987), cit., p.1457.

<sup>27</sup> Cfr. AUGUSTINE MENDOCA, NIRA SANGAL, *Effetti dell'anoressia nervosa e della bulimia nervosa sul consenso matrimoniale*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 121 (1996), p. 640: «Un disturbo mentale, con qualunque denominazione clinica lo si voglia individuare, per se stesso non costituisce un capo giuridico di nullità di matrimonio. Quello che è importante [...] sono i suoi effetti sulla personalità umana e di conseguenza sulla capacità della persona a prestare il consenso matrimoniale».

<sup>28</sup> Spiega il dott. Colombo che «L'anoressia e la bulimia possono manifestarsi in forme lievi e transitorie. Queste forme possono manifestarsi in relazione a condizioni momentanee, sia di natura affettiva che di natura pratica [...] Come noto a tutti, lievi anoressie sono una cosa comune [...] per quietare uno stato di vaga ansietà, insoddisfazione o tensione emotiva [...]. Ma nelle forme più gravi, l'anoressia e la bulimia sono ben altro; esse costituiscono delle difese contro l'insoddisfazione, l'ansietà, lo svilimento e il senso di vuoto che pervadono la vita della persona, in quanto questa non riesce a risolvere una sua fondamentale condizione di conflitto e permane quindi in una condizione di impasse. [...] Nell'anoressia e nella bulimia i sentimenti di insoddisfazione, ansietà, svilimento e vuoto, sono così gravi in quanto sono espressione di problematiche risalenti all'infanzia e quindi difficilmente affrontabili, senza un aiuto psicoterapeutico [...] È questo profondo radicamento nell'infanzia che determina la natura persistente e ingravescente del sintomo anoressico [...] la quale richiede spesso un intervento tempestivo [...]» (LUIGI COLOMBO, *Anoressia e bulimia*, in [www.mybestlife.com](http://www.mybestlife.com)).

peritale, prendesse in considerazione la persona solo per quello che è, con i suoi evidenti limiti, le sue problematicità e le conseguenti difficoltà psicologiche.

Così agendo non sarebbe improbabile che la sua relazione finale ammetterebbe un automatismo<sup>29</sup> tra l'essere anoressica e la invalidità del consenso matrimoniale prestato da Tizia; il perito, in questo caso, non avrebbe cura di constatare in modo inconfutabile e documentabile l'eventuale esistenza di serie perturbazioni e come queste si palesino a quello stadio di gravità<sup>30</sup> richiesto dal Legislatore, tali da viziare sostanzialmente di comprendere e scegliere il matrimonio.

Ed ecco che a seguito di una visione parziale della persona, forme lievi di psicopatologie verrebbero enfatizzate, in nome di una idealizzazione della normalità, e fatte diventare ragioni di affrettate e inconsistenti dichiarazioni di nullità di matrimonio, conclusioni false e dannose per il bene della Chiesa e delle stesse persone.

Alla luce di quanto brevemente esposto, secondo certa autorevole dottrina, con cui si concorda pienamente:

«[...] il perito non solo dovrebbe necessariamente essere a conoscenza dell'insegnamento cattolico sul matrimonio e delle sue proprietà essenziali, ma dovrebbe soprattutto seguire una Dottrina antropologica che non contrasti

---

<sup>29</sup> CRISTIANO BARBIERI, MICHELE TRONCHIN, *Disturbi del comportamento alimentare e matrimonio canonico*, Gregorian Biblical Press, Roma, 2010, p. 281: «Appare [...] azzardato impostare un'equivalenza del tipo "anoressia (o bulimia) uguale nullità del matrimonio", poiché non vi può mai essere una correlazione automatica fra diagnosi del disturbo mentale e sue conseguenze sul piano giuridico. [...] Ciò non significa affatto sminuire l'importanza dei sintomi della patologia e delle sue conseguenze in ambito coniugale [...] È necessario [...] valutare caso per caso l'influenza di tali disturbi sul consenso matrimoniale, sapendo che si è di fronte a gravi disturbi di ordine psicologico, ma anche che la gravità dal punto di vista canonico non coincide con quella psicologica o psichica. È bene ricordare infatti che non la *causa natura psychicae* è di per sé invalidante, ma l'incapacità che da essa, eventualmente, ne deriva».

<sup>30</sup> Riportando le considerazioni di certa autorevole dottrina, spiega il Tronchin quali potrebbero essere le perturbazioni più gravi in caso di anoressia, precisando che: «Negli anoressici si danno sintomi depressivi, come sentimenti di esaurimento, di vuoto, di incapacità a provare emozioni e di relazionarsi, difficoltà di adattamento, introversione, tendenza alla solitudine, abolizione dei contatti interpersonali con persone conosciute e ricerca di amicizie nuove; in queste circostanze non può non alterarsi nella stessa misura la convivenza dell'anoressico con quello che lo circondano, non possono non essere carenti le relazioni amorose dell'anoressico con altri e/o deformate; l'esperienza insegna che nelle unioni coniugali degli anoressici si dà solo una comunicazione superficiale, quando non si dà, come frequentemente capita, una totale separazione delle vite. [...] Chi vive così preoccupato di se stesso (del suo peso, della sua immagine corporea, di non ingrassare, ecc.) difficilmente starà nelle condizioni di preoccuparsi di altri, di preoccuparsi degli obblighi che lo legano all'altro» (IBIDEM, p.285).

con l'ammaestramento della Chiesa, secondo il quale l'uomo è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio; principio dal quale deriva il fatto che egli è intrinsecamente, almeno fino a prova contraria, dotato di libero arbitrio, aperto alla dimensione trascendente e naturalmente chiamato all'amore coniugale, inteso questo come impegno verso l'altra persona, originato da un obbligo liberamente assunto. In tal senso, l'antropologia cristiana, tralasciando quei principi negatori del soprannaturale, deve rappresentare il back-ground culturale irrinunciabile per chi opera in ambito peritale, pena la formulazione di giudizi tecnici inequivocabilmente viziati sul *piano epistemologico e, dunque, inattendibili nelle proprie conclusioni*<sup>31</sup>.

### 3. *Giudice e perito a confronto nella ricerca della verità*

Come è stato detto, il legislatore stabilisce che *peritorum opera utendum est quoties ex iuris vel iudicis praescripto eorum examen et votum, praeceptis artis vel scientiae innixum, requiruntur ad factum aliquod comprobandum vel ad veram alicuius rei naturam dignoscendam*.

Altresì in modo più cogente si dispone che in *causis de impotentia vel de consensus defectu propter mentis morbum iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiuntis inutilis evidenter appareat*.

Da queste due disposizioni dell'ordinamento giuridico canonico è palese l'utilità, in determinati casi, dell'intervento della figura del perito.

Tuttavia il fatto stesso che in determinati processi, come pure e soprattutto quello volto alla dichiarazione di nullità del consenso matrimoniale, il giudice sia in un certo senso costretto, per una maggiore chiarezza della controversia, a nominare un perito, ciò non vuole assolutamente significare che la sua autonomia all'interno del processo e per ciò che riguarda la pronuncia della sentenza finale sia in qualche modo svilita, scomparsa del tutto, o anche solo sostituita: egli resta comunque il "dominus" del processo, ciò si evince dagli stessi disposti legislativi.

Intanto è di competenza del giudice nominare<sup>32</sup>, qualora il caso lo richiedesse o la stesse legge lo stabilisse, un perito, che in forza della sua preparazione in una determinata scienza è chiamato in questo modo a prestare

---

<sup>31</sup> CRISTIANO BARBIERI, ALESSANDRA LUZZAGO, *Perizia psichiatrica: generalità*, in CRISTIANO BARBIERI, ALESSANDRA LUZZAGO, LUCIANO MUSSELLI, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, cit., pp. 217-218.

<sup>32</sup> Can. 1575: *Iudicis est peritos nominare, auditis, vel proponenti bus parti bus, aut, si causa ferat, relations ab aliis peritis iam factas assumere*.

la sua collaborazione al tribunale, proponendo il suo parere tecnico, al fine di accertare la natura di un fatto, che normalmente può sfuggire, per la sua specifica competenza giuridica e affatto scientifica, al collegio giudicante<sup>33</sup>.

Sarà inoltre il giudice stesso a definire, con suo decreto, i punti<sup>34</sup> ai quali dovrà rispondere il perito, trasmettere gli atti della causa e qualsiasi altro documento possa essere utile al suo compito, come pure stabilire il tempo entro il quale dovrà essere espletata la perizia.

Merita di essere sottolineato che il disposto legislativo per cui il giudice nell'affidare l'incarico al perito gli deve fornire gli atti della causa e comunque qualsiasi altra documentazione che egli ritenga utile alla stesura della relazione finale, altro non è che la conferma della lungimiranza del legislatore.

---

<sup>33</sup> Cfr. LUIGI CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, a cura di FRANCESCO CATTOZZELLA, ARIANNA CATTÀ, CLAUDIA IZZI, LUIGI SABBARESE, Vol. 3, EDB, Bologna 2011, p. 144.

<sup>34</sup> Can. 1577 § 1: *Iudex, attentis iis quae a ligantibus forte deducantur, singula capita decreto suo definiat circa quae periti opera versari debeat.* § 2: *Perito remittentia sunt acta causae aliaquae documenta et subsidia quibus agere potest ad suum munus rite et fideliter exsequendum.* § 3: *Iudex, ipso perito audito, tempus praefinitum intra quod examen perficiendum est et relatio proferenda.* Circa i quesiti ai quali il perito deve rispondere, l'Istruzione Dignitas Connubii più dettagliatamente precisa all'Art. 209 che: §1: *In causis incapacitatis, ad mentem can. 1095, iudex a perito quaerere ne ometta an alterutra vel utraque pars peculiari anomalia habituali vel transitoria tempore nuptiarum laboraverit; quaenam fuerit eiusdem gravitas; quando, qua de causa et quibus in adiutis originem habuerit et sese manifestaverit.* § 2 *Singillatim: 1° in causis ob defectum usus rationis, quaerat utrum anomalia graviter tempore celebrationis matrimonii usum rationis perturbaverit; qua intensi tate et quibus iudicis sese revelaverit; 2° in causis ob defectum discretionis iudicii, quaerat qualis fuerit anomaliae effectus in facultatem criticam et electivam ad decisiones graves eliciendas, peculiariter ad statum vitae libere eligendum; 3° in causis denique ob incapacitatem assumendi obligationes matrimonii essentielles, quaerat quaenam sit natura et gravitas causae psychicae ob quam pars non tantum gravi difficultate sed etiam impossibilitate latore ad sustinendas actiones matrimonii obligationibus inbaerentes.* Circa i quesiti peritali molto opportunamente si precisa che: «[...] la formulazione di interrogativi sufficientemente dettagliati può essere assai vantaggiosa. Dovendo infatti rispondere a domande specifiche, il perito non corre il rischio di identificarsi con la funzione giudicante; egli del resto, deve non solo e non tanto pronunciarsi sulle capacità giuridiche de soggetto, ma deve spiegare essenzialmente “come” e “perché” uno o più aspetti del consenso psicologico e/o della vita coniugale potessero essergli inequivocabilmente preclusi per la sussistenza di condizioni psicopatologiche. [...] Quesiti piuttosto articolati, inoltre, possono fornire al perito una sorta di traccia o filo rosso per articolare una risposta motivata, congruente e completa. Esiste, per esempio, un'oggettiva differenza tra il dichiarare che un soggetto è rimasto psicologicamente immaturo a causa dell'ambiente familiare nel quale è cresciuto e l'essere guidato, da una serie di domande mirate, a spiegare “se” e “fino a che punto” uno o più elementi della costellazione familiare d'origine abbiano realmente decurtato l'evoluzione psichica del periziando, al punto da giustificare l'applicazione di una diagnosi di tipo psichiatrico o, comunque, di un inquadramento di tipo psicopatologico. Sulla base di tali osservazioni, è dunque possibile sostenere che il quesito, laddove sia costruito in modo tanto compiuto quanto articolato, può rappresentare per il perito una specie di linea-guida al quale attenersi nel proprio operato per aiutare il giudice a deliberare al meglio sul caso esaminato» (CRISTIANO BARBIERI, ALESSANDRA LUZZAGO, *Perizia psichiatrica: generalità*, in CRISTIANO BARBIERI, ALESSANDRA LUZZAGO, LUCIANO MUSSELLI, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, cit., p. 221)

In tal modo egli ha previsto l'eventualità, affatto remota, che il soggetto presumibilmente affetto al momento della celebrazione del suo matrimonio di un disturbo psichico, tale da renderlo incapace di emettere un valido consenso matrimoniale, intenda sottrarsi alla perizia diretta<sup>35</sup>.

È in questo specifico caso che risultano essere sommamente utili tutti quei documenti, precedentemente rilasciati dal giudice, perché consentirebbero al perito di offrire ugualmente la sua collaborazione.

Si tratterebbe in questo caso di una "perizia sugli atti" e non per questo, se svolta con diligenza e professionalità, meno importante ai fini della causa e su ciò che della causa si vuole meglio indagare ed illuminare.

Qualora ciò accada, non si tratterebbe di un procedimento peritale approssimativo, ovvero così espletato in quanto riconducibile al diritto di quella determinata persona a sottrarsi all'indagine peritale diretta, cosa, che peraltro, non può essere in alcun modo fatta vivere come un obbligo imposto, piuttosto richiesta come una libera volontà del soggetto alla collaborazione<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Circa l'opposizione all'esame peritale, MANUEL JESUS ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 485: «È punto difficile nella prassi la produzione della prova peritale quando vi si oppone la parte interessata, quella che dovrebbe sottoporsi a esame. Si paventa il diritto all'intimità e a questo si riconosce ogni supremazia. Al c. 220 si regola il diritto all'intangibilità del diritto all'intimità ad alla buona fama, precisando però che tali diritti sono la riparo da aggressioni "illegittime". L'indagine processuale, anche quando riguarda fatti intimi, non è un'aggressione illegittima. Nel caso in cui una parte si opponga all'esame peritale, l'altra parte ed il giudice ricorrono alla cosiddetta "perizia sugli atti". Tenendo presente il carattere pubblico del processo, tale prassi si deve ritenere legittima anche quando manca il consenso dell'interessato. Nelle cause matrimoniali questo modo di procedere appare ancora più giustificato dal fatto che la vita matrimoniale, pur nelle sue radici più personali, non appartiene esclusivamente ad uno solo dei coniugi».

<sup>36</sup> Circa l'esame sugli atti si veda lo studio di CRISTIANO BARBIERI, ALESSANDRA LUZZAGO, *Metodologia della perizia psichiatrica*, in CRISTIANO BARBIERI, ALESSANDRA LUZZAGO, LUCIANO MUSSELLI, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, cit., pp. 237-243. Qui ci basti mettere in luce alcune considerazioni circa l'eventualità di questa esperienza processuale. Gli Autori trattando della possibilità da parte del perito di «[...] redigere, in termini scientificamente corretti, le perizie medico-legali basandosi soltanto sull'esame degli atti, nel caso in cui la parte o le parti stesse non si presentino a visita dal perito» precisano che «Tale eventualità si verifica più frequentemente di quanto si pensi, dal momento che non è affatto raro il caso della parte che, per una propria strategia processuale o per una personale modalità difensiva di natura intrapsichica, si rifiuta tassativamente ed aprioristicamente di incontrare il perito; oppure il caso della parte (attrice o convenuta) che, pur avendo dichiarato al giudice la propria disponibilità a sottoporsi a perizia, in realtà, non realizza quanto ha promesso. Al riguardo, si avanzano le seguenti considerazioni. In primo luogo, si deve osservare che la perizia sugli atti, in quanto giudizio tecnico fondato sull'applicazione corretta di una metodologia scientifica, è sempre possibile, purché, nel fascicolo processuale, esista sufficiente documentazione sanitaria e/o giudiziaria e purché questa venga analizzata seguendo una metodologia valutativa corretta, applicata in modo scrupoloso e rigoroso. [...] In secondo luogo, anche la condotta tenuta dalla parte nei riguardi dell'Istituto peritale può essere, almeno in certi casi, un indice sufficientemente attendibile delle sue condizioni psichiche e per tale ragione, deve essere valutata sulla base delle conoscenze evinte dalla letteratura specializzata. [...] Al riguardo, peraltro, deve segnalarsi anche il verosimile rischio di "etichettare" come patologici comportamenti individuali che, in realtà,

Terminato l'ufficio proprio del perito, il legislatore dispone che egli presenti al giudice la sua relazione conclusiva; a questo punto dovrebbe iniziare il dialogo tra giudice e perito.

Secondo Josè Martin de Agar, riconoscendo grande importanza ai quesiti posti dal giudice al perito, percepisce già nel momento della formulazione delle domande alle quali il perito dovrà rispondere e attenersi scrupolosamente, l'inizio dell'auspicato dialogo tra le due figure processuali, infatti:

«[...] il dialogo giudice – perito si svolge sul tipo domanda e risposta, e ciò comporta qualcosa di ovvio ma non per questo scontato: che la risposta dipende in buona parte dalla domanda. Perciò bisogna riconoscere che talvolta la causa di eventuali insufficienze della perizia si trova a monte della medesima»<sup>37</sup>

L'aforisma “*peritis in arte credendum est*”, cede dinanzi all'immane esigenza che le conclusioni peritali siano sottoposte alla valutazione critica del giudice; esigenza che viene icasticamente espressa nell'aforisma per cui “*iudex peritus [est] peritorum*”.

*È palese la distinzione che il legislatore vuole sottolineare tra la figura e la funzione propria ed esclusiva del giudice e quella, seppur necessaria e indubbiamente importante del perito, che per quanto competente e preparato, resta fermo il principio “dictum peritorum non transit in rem iudicatam”*<sup>38</sup>.

---

potrebbero ascrivere soltanto come ad una strategia di ordine processuale e procedurale, oppure rinviare a contesti culturali in cui il rifiuto è solo un mezzo per comunicare il proprio disagio verso la causa canonistica stessa, non richiesta e, perciò, vissuta come disturbante». Precisa ulteriormente Palombi che «Di norma l'espletamento della consulenza tecnica soltanto “super actis” non è originato da approssimazione o trascuratezza nella conduzione dell'attività istruttoria, bensì è ascrivibile al preciso diniego della parte convenuta, asserita incapace, a sottoporsi alla diretta indagine peritale. Ciò indipendentemente dai motivi soggiacenti a siffatta scelta processuale, non necessariamente riconducibili ad un atteggiamento pregiudizialmente ostruzionistico, ma che possono essere legati alla ritrosia della parte a riconoscere i propri deficit di ordine psicoaffettivo (soprattutto allorché si debbano rievocare traumi infantili, problemi di ordine psicosessuale, esperienze di tossicodipendenza [...]), “a fortiori” allorché l'anomalia sia correlata ad una specifica “patologica” difensività comportamentale (che induce a percepire come maggiormente invasiva e “pericolosa” l'indagine psichiatrica rispetto alla deposizione giudiziale, ipotesi che bene si può verificare allorché il rifiuto del “directum examen” provenga dalla parte non assente in giudizio)». (ROBERTO PALOMBI, *La prova del difetto di uso di ragione e del difetto di discrezione di giudizio*, in AA.VV., *La prova della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota Romana*, cit., pp.135-136).

<sup>37</sup> JOSÈ T. MARTIN DE AGAR, *Giudice e perito a colloquio*, in AA.VV., *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095 n°3)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1998, pp. 187-196.

<sup>38</sup> CRISTIANO BARBIERI, ALESSANDRA LUZZAGO, *Perizia psichiatrica: generalità*, in CRISTIANO BARBIERI, ALESSANDRA LUZZAGO, LUCIANO MUSSELLI, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, cit., pp.

Spetta dunque solo ed unicamente al giudice la valutazione critica della relazione peritale, precedentemente richiesta, ma questo perché egli solo, e nessun altro, ha una visione completa della causa in esame alla luce di tutti gli elementi probatori nel frattempo raccolti e non soltanto dell'intervento specificatamente tecnico del perito.

Una frettolosa quanto sconveniente lettura delle disposizioni circa l'intervento del perito, altresì la stessa cogenza del can. 1680, per cui la presenza dell'esperto è richiesta obbligatoriamente, potrebbero indurre all'errata interpretazione che una volta redatta la prevista relazione finale<sup>39</sup> del perito, questa debba essere immancabilmente accolta dall'organo giudicante: di fatto non è così!<sup>40</sup>

Il giudice ricevuta la relazione peritale, a norma di quanto statuito al can. 1579<sup>41</sup>, non deve sentirsi in alcun modo vincolato dai contenuti espressi in

---

214-215: «[...] differenza [...] che il perito dovrebbe aver ben chiara in ogni momento della propria attività, se vuole redigere un elaborato tecnicamente corretto. La costante consapevolezza dei compiti e dei limiti del proprio mandato, infatti, devono rappresentare le linee guida del suo operato. [...] Il parere del perito, pertanto, non deve e non può sostituirsi a quello del giudice, dato che la decisione giudiziaria non rientra né nella sua scienza, né nella sua competenza; infatti sebbene la controversia portata in giudizio [...] rappresenti l'oggetto concreto di una comune indagine giudiziale e peritale, la valutazione del perito riguarda i presupposti psicopatologici dell'incapacità giuridica di natura psichica e non supera i limiti della propria "indole probatoria, mentre quella del giudice è di carattere decisorio e si colloca nell'esercizio della potestà che gli è propria».

<sup>39</sup> Le relazioni peritali potrebbero essere più di una per il fatto che più di un perito è stato chiamato dal giudice per dare il proprio parere tecnico. In questo caso, ogni perito deve fare la propria relazione, distinta dalle altre. Ma il giudice, ancora una volta "dominus" della situazione potrebbe disporre che la relazione sia una soltanto. In questo caso se vi fossero pareri discordanti, questi devono essere diligentemente annotati. Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Istruzione Dignitas Connubii*, cit., art. 210 §1. *Periti suam quisque relationem a ceteris distinctam conficiant, nisi iudex unam a singulis subscribendam fieri iubeat: quod si fiat, sententiarum discrimina, si qua fuerint, diligenter adnotentur*. Spiega Pinto che: «La possibilità di perizie multiple, anche congiunte, risponde alla necessità di chiarire il più possibile i fatti controversi sotto il profilo anche scientifico; rispecchierebbe nel campo procedurale quello che accade nel campo medico con il consulto plurimo. È chiaro che nel verbale dovrà rimanere traccia non solo delle discordanze, ma anche dei motivi che le hanno originate e giustificate» (PIO VITO PINTO, *I Processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Lib. VII*, cit., p. 911).

<sup>40</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 05 febbraio 1987, cit., p. 1458: «Il giudice [...] non può e non deve pretendere dal perito un giudizio circa la nullità del matrimonio, e tanto meno deve sentirsi obbligato dal giudizio che in tal senso il perito avesse eventualmente espresso. La valutazione circa la nullità del matrimonio spetta unicamente al giudice. Il compito del perito è soltanto quello di prestare gli elementi riguardanti la sua specifica competenza, e cioè la natura ed il grado delle realtà psichiche o psichiatriche, a motivo delle quali è stata accusata la nullità del matrimonio»

<sup>41</sup> Can. 1579 §1. *Iudex non perito rum tantum conclusiones, etsi concordas, sed cetera quoque causae adiuncta attente perpendat.* § 2. *Cum reddit rationes decidendi, exprimere debet quibus motus argumentis perito rum conclusiones aut admiserit aut reiecerit.*

essa e, quindi, accoglierla pedissequamente; ovvero deve sentirsi libero, per la competenza che gli è propria, di accogliere le conclusioni espresse nella perizia o anche rigettarle.

La libertà riconosciuta dal legislatore al giudice non è tuttavia assoluta, né tantomeno arbitraria; la sua decisione in merito alla perizia, infatti, deve essere sempre motivata, sia che decida di rigettarla, sia che decida di accoglierla: in buona sintesi l'agire del giudice non deve presentarsi come acritico, ma è richiesta una valutazione oculata e critica, che tenga presente quale fondamento può avere la relazione peritale messa a confronto con le altre prove raccolte, il fondamento metodologico e argomentativo, non ultimo il fondamento antropologico<sup>42</sup>, di cui si è detto e quanta importanza riveste nel momento valutativo, per le ragioni già spiegate.

Una riflessione merita il disposto legislativo di cui al can. 1578 §3 per cui *Peritus accersiri potest a iudice ut explicationes, quae ulterius necessariae videantur, suppeditet*.

Se è vero, infatti, che appartiene al giudice la competenza assoluta di valutare la perizia, è altresì probabile una difficoltà da parte del giudice stesso di incappare in difficoltà dovute a un linguaggio tecnicistico, che potrebbe dare adito a evidenti e naturali incomprensioni.

Non è infatti improbabile che tra giudice e perito nasca una difficoltà di linguaggi, conseguentemente di comunicazione e di comprensione, pur

---

<sup>42</sup> Circa i criteri per una seria valutazione della perizia cfr. Cfr. LUIGI CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, a cura di FRANCESCO CATTOZZELLA, ARIANNA CATTÀ, CLAUDIA IZZI, LUIGI SABBARESE, Vol. 3, cit., p. 148: «Agli effetti probativi, la perizia è rimessa alla libera valutazione del giudice, il quale, come si è detto, è il perito dei periti: non può recepire in modo passivo le loro conclusioni, ma deve esaminarle con senso critico; pertanto, interpreta e valuta con una sua responsabilità le osservazioni e i pareri peritali, ispirandosi non tanto a criteri clinici, propri del perito, quanto a criteri giuridici, propri della sua competenza. Tali criteri, alla luce del diritto e della giurisprudenza rotale, possono individuarsi nei seguenti elementi: - Fondamento della relazione peritale nei fatti provati del processo (can. 1577, § 2 e 1579, § 1); - Fondamento metodologico - argomentativo (can. 1578, § 2); - Fondamento antropologico. E chiaro Giovanni Paolo II, quando parlando della valutazione che il giudice è chiamato a fare sulla relazione peritale afferma che «È importante che in questa valutazione egli [il giudice] non si lasci ingannare né da giudizi superficiali né da espressioni apparentemente neutrali, ma che in realtà contengono delle premesse antropologiche inaccettabili» (GIOVANNI PAOLO II, *Allucuzione alla Rota Romana*, 05 febbraio 1987, cit., p. 1458). Sulla necessità di spiegare ogni decisione che il giudice è libero di prendere una volta valutata la relazione peritale, Pinto afferma che se è vero che «[...] il perito non è giudice e neppure può sostituirsi al giudice nell'esprimere un giudizio decisorio; [...] neppure il giudice può automaticamente scaricare sul perito la responsabilità e il ragionamento della propria decisione. Ma non di meno si riconosce il valore particolare che assume un'osservazione dei fatti che va al di là della loro apparenza, e che è confortata dal rigore scientifico. Di qui la necessità di integrare il resto delle risultanze procedurali e di esprimere, secondo i casi, i motivi per cui il giudice abbia aderito, o si sia discostato, dal parere qualificato del tecnico» (PIO VITO PINTO, *I Processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Lib. VII*, cit., p. 912).

volendo entrambi raggiungere e assicurare il bene della persona.

A questo punto la prevista *recognitio peritiae*<sup>43</sup>, ossia la possibilità di convocare ulteriormente il perito per domandargli chiarimenti, è indicativa della volontà del legislatore che l'incontro giudice – perito abbia luogo in maniera fruttuosa e che in questo modo ogni chiarezza sia fatta al fine di garantire il pronunciamento di una sentenza davvero giusta, garante anche questa volta della *salus animarum*.

---

<sup>43</sup> MANUEL J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 483: «La “*recognitio peritiae*” è la sede più idonea per affrontare i problemi relativi ai fondamenti fattici e tecnici della perizia, evitando ingiuste e acritiche reiezioni il giorno della decisione. [...] Per la valutazione del fondamento metodologico, la “*recognitio peritiae*” può risultare imprescindibile, e non solo conveniente, sia per evitare il servilismo dei giudici di fronte all'erudizione dei periti, sia anche per superare lo scetticismo ingiustificato di fronte a risultati pervenuti con procedimenti poco familiari per il giurista. Nella valutazione degli aspetti tecnici il giudice deve partire da un'analisi estrinseca, dominata dalla logica comune, per poi procedere all'analisi intrinseca, l'unica che permette di comprendere le conclusioni peritali dal di dentro, valutandole in se stesse ed evitando un'analisi abusiva». Lo stesso autore in un altro suo studio precisa che: «Anche se non è più obbligatoria, l'ulteriore convocazione del perito può essere decisiva per un proficuo utilizzo della perizia, oltre ad essere uno strumento che facilita il contraddittorio processuale, permettendo che le parti, pubbliche e private, ottengano dal perito ogni sorta di puntualizzazione, arrivando, se necessario, alla ripetizione della perizia» (MANUEL JESUS ARROBA CONDE, *Prova e difesa nel processo di nullità del matrimonio canonico. Temi controversi*, Eupress FTL, Lugano, 2008, p. 144).